



Sistema per l'accreditamento degli organismi di certificazione degli edifici

## STATUTO

### Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "Sistema per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione degli Edifici", in sigla "SACERT".

Il SACERT è un'Associazione senza scopo di lucro, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 12 e 14 del Codice Civile ed è sottoposta, ai sensi dell'Articolo 28 del Decreto Legislativo N. 300 del 30 Luglio 1999, alla vigilanza del Ministero delle Attività Produttive.

### Art. 2 - Scopi

L'Associazione ha l'obiettivo primario di verificare e attestare le capacità professionali degli Operatori che svolgono attività di valutazione della conformità a Norme Tecniche (volontarie) e documenti normativi ad esse equiparati ed a Regole Tecniche (cogenti) sugli edifici e sugli impianti ad essi asserviti.

A tal fine, valuta ed accredita suddetti Operatori (soggetti di Certificazione e Ispezione e Verifica), accertandone i requisiti istituzionali, tecnici, organizzativi e morali, stabiliti dalle apposite Norme Tecniche volontarie e da altre Prescrizioni applicabili, a garanzia dell'elevato grado di professionalità e competenza del loro operato e dei corrispondenti risultati.

In particolare, l'Associazione:

- a) Verifica che i Soggetti richiedenti l'accREDITamento possiedano i requisiti sopra citati e vigila sul mantenimento di detti requisiti nel tempo, in conformità con le disposizioni delle apposite Norme Tecniche e Guide nazionali, europee ed internazionali, oltre che di Regolamenti e Prescrizioni proprie, queste ultime redatte in armonia con gli indirizzi espressi dalle Pubbliche Amministrazioni interessate.
- b) Pubblica le proprie procedure di accREDITamento e l'elenco dei soggetti accREDITati e gli eventuali provvedimenti di riduzione, sospensione e revoca degli accREDITamenti.
- c) Collabora ai lavori degli Organismi nazionali, sovranazionali ed internazionali operanti in tale materia ed intrattiene rapporti analoghi con altri Enti di AccREDITamento, anche al fine di stipulare accordi di mutuo riconoscimento o reciprocità.

- d) Collabora con gli Enti nazionali, europei ed internazionali di normazione al fine di promuovere idonee elaborazioni e aggiornamenti della Normativa Tecnica in materia di accreditamenti, certificazione degli edifici e attività correlate.
- e) Fornisce consulenza sul tema della certificazione degli edifici a Enti pubblici e privati.

Si adopera, d'intesa con le Amministrazioni e gli Organi Tecnici dello Stato a cui spetta il rilascio degli accreditamenti ai suddetti attribuiti per legge in via esclusiva (accreditamenti cogenti), per promuovere il riconoscimento degli accreditamenti volontari da essa rilasciati come efficace strumento di qualificazione degli Operatori anche in suddetto settore cogente e, ove espressamente richiesto da detti Organi e Amministrazioni, mette a disposizione di questi le proprie strutture, svolgendo le verifiche necessarie per gli accreditamenti ed autorizzazioni ad essi spettanti.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico) ritenute necessarie o utili alla realizzazione dello scopo sociale, inclusa l'assunzione, sia diretta, che indiretta, di interessenze e partecipazioni in Società, Enti o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o affine al proprio.

### **Art. 3 - Sede**

L'Associazione ha sede legale e sede operativa centrale in Milano. Essa può altresì istituire sedi operative periferiche e uffici di rappresentanza su tutto il territorio nazionale ed in qualsiasi paese estero in cui ritenga necessario o utile svolgere la propria attività al fine di perseguire pienamente gli scopi sociali.

### **Art. 4 - Associati**

Gli Associati si distinguono in Soci Fondatori e Soci Ordinari.

Assumono la qualifica di Soci Fondatori le Amministrazioni pubbliche deputate allo svolgimento di controlli, verifiche e certificazioni sui sistemi edificio-impianto ai sensi della legislazione vigente e gli Enti pubblici.

Assumono la qualifica di Soci Ordinari tutti gli altri Enti e le Società pubbliche e private, nonché le Associazioni ed in specie quelle rappresentanti di categorie d'impresa e di utenza e consumo, in qualsiasi forma costituite, portatori di interessi diretti o indiretti nelle attività di accreditamento.

Detti Soggetti devono presentare domanda di ammissione, ai sensi del successivo Articolo 5, e possono essere ammessi a far parte della Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea ai sensi degli Articoli 20 e 13.

I soggetti accreditati da SACERT (Parti aventi interesse diretto nelle attività di accreditamento) possono far parte dell'Associazione solo se riuniti in forma associativa.

Al fini dell'ammissione, gli Enti, le Società e le Associazioni di cui sopra devono essere portatori di interessi economici e sociali di rilevante valenza almeno provinciale.

### **Art. 5 - Procedura per l'ammissione a Socio**

La procedura per l'ammissione a Socio è stabilita dal Regolamento Generale di cui al successivo Articolo 31. L'ammissione comporta l'accettazione integrale del presente Statuto e del Regolamento di cui sopra. L'ammissione diviene, operante solo a seguito del versamento del contributi associativi di cui al successivo Articolo 6.

## **Art. 6 - Contributi associativi**

Sono costituiti da un contributo di ammissione, corrisposto una tantum ed ascritto a patrimonio dell'Associazione, e da una quota associativa annuale che va corrisposta per intero anche nel caso in cui l'Associato entri a far parte dell'Associazione dopo l'inizio dell'anno solare che coincide con l'inizio dell'esercizio finanziario (Articolo 10).

L'ammontare dei suddetti contributi è stabilito annualmente dall'Assemblea degli associati sulla base del Piano annuale preventivo di funzionamento.

Le quote ed i contributi di spettanza dell'Associazione vanno versati nei termini previsti dal Regolamento Generale di cui all'Articolo 31 e non sono imputabili ad altri Soggetti.

## **Art. 7 - Doveri degli Associati**

I Soci sono tenuti a:

- versare i contributi associativi di cui sopra;
- diffondere la conoscenza dell'Associazione e promuoverne, la funzione;
- collaborare, nei limiti delle rispettive possibilità e competenze, al conseguimento degli scopi sociali;
- non svolgere azioni in contrasto con gli scopi associativi e le norme statutarie;
- segnalare irregolarità, abusi ed anomalie in genere di cui venissero a conoscenza in ordine al rispetto delle regole dell'Associazione.

## **Art. 8 - Diritti degli Associati**

I Soci, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi hanno diritto di:

- intervenire all'Assemblea e deliberare nelle materie di loro spettanza, ai sensi degli Articoli 12, 13, 16, 17 e 18;
- partecipare alle iniziative dell'Associazione nelle varie forme e sedi previste;
- fruire dei servizi culturali e di informazione offerti dall'Associazione nei termini ed alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 9 - Recesso, decadenza ed esclusione degli Associati**

La qualifica di Associato è trasferibile solo nel caso di modifica della ragione sociale e/o della forma del Socio e previa approvazione del Consiglio Direttivo. L'impegno di partecipazione alla Associazione da parte degli Associati è biennale e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio salvo dichiarazione di recesso da notificare, con lettera raccomandata, al Consiglio Direttivo almeno 6 mesi prima della scadenza del biennio. La durata del biennio è conteggiata a partire dal 1° Gennaio dell'anno in cui si verifica l'ammissione.

Il diritto di recesso può essere liberamente esercitato in qualsiasi momento. La dichiarazione di recesso è tuttavia inefficace per gli Associati che non siano in regola con il pagamento dei contributi associativi, nei confronti dei quali il Consiglio Direttivo può invece deliberare la decadenza. Il provvedimento di decadenza viene notificato agli interessati con lettera raccomandata e non esonera gli stessi dal versamento di quanto dovuto all'Associazione.

A carico del Socio che sia venuto meno ai doveri associativi o abbia svolto o svolga attività in contrasto con le finalità ed i compiti dell'Associazione o abbia assunto o assuma, in qualsiasi sede e forma, comportamenti

lesivi del buon nome e del buon funzionamento dell'Associazione, può essere formulata, dal Consiglio Direttivo, la proposta di esclusione. I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati per iscritto, con lettera raccomandata AR, su conforme parere del Consiglio Direttivo, dal Presidente SACERT al Socio presunto trasgressore. Entro trenta giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, l'interessato può presentare ricorso al Collegio del Probiviri, esponendo le proprie giustificazioni.

In mancanza di giustificazioni o nel caso in cui le stesse non siano ritenute valide dal Collegio del Probiviri, l'esclusione è formulata dal Consiglio Direttivo, il quale delibera con una maggioranza di almeno due terzi dei voti dei presenti. L'esclusione, così deliberata dal Consiglio Direttivo, ha effetto immediato.

In caso di recesso, decadenza o esclusione, è escluso il rimborso, anche parziale, dei contributi versati.

## **Art. 10 - Patrimonio e proventi dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi di ammissione e dai contributi straordinari versati dai Soci ovvero da altri Soggetti, in quanto accettati dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.

I proventi dell'Associazione sono costituiti:

- dalle rendite del suo patrimonio;
- dalle quote sociali annuali;
- dai proventi delle attività di accreditamento;
- da proventi derivanti da altre iniziative conformi agli scopi sociali;
- dalle donazioni.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve, a meno che tale distribuzione e le relative destinazioni non siano stabiliti dalla legge. L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

## **Art. 11 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;

## **Art. 12 - Assemblea: costituzione**

L'Assemblea è la riunione dei Soci in sede deliberante. Gli Associati designano il loro rappresentante all'Assemblea con delega scritta. Possono intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Direttore Generale dell'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare all'Assemblea in veste di rappresentanti dei Soci.

## **Art. 13 - Assemblea: attribuzioni**

L'Assemblea:

- a) formula gli indirizzi di politica generale dell'Associazione;
- b) delibera sulle relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approva il bilancio consuntivo annuale, quello preventivo ed il relativo programma di attività e stabilisce l'importo dei contributi associativi di cui al precedente Articolo 6;
- d) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge;
- e) elegge il Presidente dell'Associazione;
- f) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri ed il relativo Presidente;
- g) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed il relativo Presidente;
- h) su proposta del Consiglio Direttivo, approva il Regolamento Generale di attuazione del presente Statuto, di cui all'Articolo 31;
- i) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- l) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo, provvedendo, se del caso, alla nomina di Commissari liquidatori;
- m) delibera sulle azioni di responsabilità contro gli amministratori ed i liquidatori;
- n) delibera su qualsiasi altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo e delibera altresì su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

## **Art. 14 - Assemblea: convocazione**

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione. In caso di assenza prolungata o impedimento del Presidente, l'Assemblea viene convocata dal Vice Presidente.

Nei casi di legge e laddove, per qualsiasi motivo, non vi provvedano il Presidente o il Vice Presidente, l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, per le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c) e, qualora sia necessario, per le deliberazioni di cui alle lettere d), e), f), g), h) ed i), è convocata una volta all'anno, entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

In tutti gli altri casi, è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno. È convocata, altresì, quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata per iscritto, con lettera raccomandata da inviare a tutti coloro che hanno diritto di intervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve specificare la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. In casi di urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente o a mezzo telefax o posta elettronica (con richiesta di conferma di ricezione in mancanza della quale si provvederà ad invio con altro mezzo) almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

## **Art. 15 - Assemblea: Presidente e Segretario**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Salvo che sia diversamente disposto, le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono attribuite al Direttore Generale dell'Associazione di cui all'art. 29

## **Art. 16 - Assemblea: diritto di intervento e diritto di voto**

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. In sede di Assemblea, ogni Socio ha diritto ad un voto.

## **Art. 17 - Assemblea: validità delle deliberazioni**

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto di voto, così come stabilito dal precedente Articolo 16.

In seconda convocazione, che può prevedersi nell'avviso di convocazione anche lo stesso giorno da quello fissato per la prima, a distanza di almeno un'ora, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto.

Per i casi di cui agli Articoli 32 e 33 del presente Statuto, l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita con la presenza di tanti Associati quanti prescritti negli Articoli medesimi.

Nel calcolo delle presenze per la validità dell'Assemblea vengono computati tutti gli Associati presenti o rappresentati per delega. Ove non diversamente disposto dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, considerando anche quelli espressi per delega.

Spetta al Presidente dell'Assemblea stabilire la regolarità della costituzione dell'Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto.

Di ogni riunione di Assemblea viene redatto il verbale che va trascritto su apposito libro, vidimato inizialmente da Notaio e sottoscritto dal Presidente e Segretario dell'Assemblea.

## **Art. 18 - Assemblea: deleghe di rappresentanza**

Ogni Associato, espressione di società private, purché ne abbia diritto al sensi del precedente Articolo 16, può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio che abbia diritto di intervento, mediante delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni Associato, espressione di società private, non può essere portatore di più di tre deleghe di altri Associati privati.

## **Art. 19 - Consiglio Direttivo: costituzione**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo attraverso il quale gli Associati esprimono la partecipazione alla gestione istituzionale ed amministrativa dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo 11 (undici) membri, inclusi il Presidente, eletto dall'Assemblea, ai sensi dell'Articolo 13 lettere d) ed e), con le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'Articolo 31.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo deve essere eletto fra i soggetti designati dai Soci, ad eccezione del Presidente che può essere individuato anche tra personalità di sicuro prestigio e comprovata professionalità e competenza, indipendentemente dalle designazioni da parte degli Associati medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti, per una metà più uno dei componenti, tra i candidati designati dai Soci fondatori in apposita lista e, per il resto, tra i candidati designati dai Soci Ordinari in un'altra apposita lista separata e distinta.

I componenti del Consiglio Direttivo designati dalle Associazioni degli Organismi accreditati da SACERT non possono ricoprire la carica di Presidente e Vice Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Un Consigliere eletto nel corso del triennio cessa unitamente agli altri in carica.

Decade dalla carica il componente del Consiglio Direttivo ove, per qualsiasi causa, il Socio che lo ha espresso cessa di far parte dell'Associazione.

In caso di impedimento, dimissioni o decadenza di un Consigliere eletto dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo può cooptare un sostituto la cui nomina dovrà essere sottoposta alla prossima Assemblea per la relativa ratifica. La cooptazione non può riguardare più della metà dei componenti il Consiglio Direttivo. In tal caso l'intero Consiglio decade e l'Assemblea deve nominare un nuovo Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo intervengono, senza diritto di voto, il Direttore Generale ed i Revisori dei Conti.

## **Art. 20 - Consiglio Direttivo: attribuzioni**

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina il Vice Presidente;
- b) determina le direttive generali per l'attività dell'Associazione, esercitando ogni e più ampio potere in ordine alla gestione ed amministrazione della stessa e del suo patrimonio, senza alcuna limitazione né distinzione tra ordinaria e straordinaria gestione, emanando, ove necessario, appositi regolamenti e disposizioni, fatte salve le funzioni esplicitamente attribuite dal presente Statuto ad altri Organi statutari;
- c) delibera sulle proposte di bilancio consuntivo e preventivo da presentare annualmente all'Assemblea;
- d) approva, al termine di ogni esercizio, una relazione da sottoporre all'Assemblea sulla attività svolta e sul programma futuro dell'Associazione;
- e) delibera in merito all'ammissione degli Associati ed al trasferimento della qualifica degli Associati, motivando eventuali esclusioni o rifiuti; delibera altresì in merito all'accettazione di contributi straordinari e delle donazioni;
- f) delibera la decadenza e l'esclusione del Soci ai sensi dell'Articolo 9;
- g) nomina e revoca il Direttore Generale, ne stabilisce i poteri, le responsabilità, i compiti e l'emolumento, conformemente al disposto dell'Articolo 29. Su proposta del Presidente, delibera l'assunzione ed il licenziamento di personale dirigente e/o il passaggio alla qualifica dirigenziale di personale già in servizio. Delibera la pianta organica del personale non dirigente.
- h) propone all'Assemblea l'approvazione del Regolamento Generale di attuazione del presente Statuto di cui all'Articolo 31;
- i) approva il Regolamento interno del Comitato di Accreditamento;
- l) delibera in merito alle tariffe per l'attività di accreditamento;
- m) delibera su tutte le iniziative che ritiene idonee al conseguimento degli scopi dell'associazione.

## **Art. 21 - Consiglio Direttivo: convocazione e funzionamento**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso di convocazione da inviare personalmente a ciascun Consigliere ed a tutti gli aventi diritto di intervento, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve specificare la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

In casi di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere effettuata tramite telegramma, telefax o posta elettronica (in quest'ultimo caso con richiesta di conferma di ricezione, in mancanza della quale si provvederà all'invio, tramite altro mezzo), almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei Membri in carica (arrotondando all'intero superiore se numero frazionato). La partecipazione è personale e non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono attribuite al Direttore Generale dell'Associazione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto il verbale che va trascritto su apposito libro, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

## **Art. 22 - Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del suo mandato di Consigliere e può essere rieletto. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione. Il sostituto resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente sostituito.

Il Presidente:

- a) ha funzioni di rappresentanza istituzionale e politica dell'Associazione;
- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e sulla osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari;
- c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) firma, congiuntamente al Direttore Generale, i certificati di accreditamento e relativi allegati, sulla base delle delibere assunte dal Comitato di Accreditamento;
- e) esercita tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto o che gli vengono conferite dall'Assemblea e che non siano di competenza di altri Organi statuari.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono demandate al Vice Presidente.

## **Art. 23 - Legale rappresentanza**

Il Presidente, o chi ne fa le veci, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, nei confronti dei Soci e di terzi anche in giudizio.

## **Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Membri effettivi, incluso il Presidente, di cui uno designato dal Ministero delle Attività Produttive, e da due Membri supplenti, esercita le funzioni indicate dal Codice Civile per i Sindaci delle Società di capitali.

Il Presidente deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi hanno accesso e potere di controllo su tutta la documentazione contabile e devono, presentare all'Assemblea una propria relazione sui bilanci consuntivi.

Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto il Verbale che va trascritto su apposito e sottoscritto dai membri presenti.

## **Art. 25 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri, incluso il Presidente.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro mandato è revocabile dalla Assemblea in qualsiasi momento

Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni di cui agli Articoli 9 e 34 del presente Statuto, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 31.

## **Art. 26 - Regolamenti, procedure e prescrizioni per l'attività di accreditamento**

Le modalità di svolgimento delle attività di accreditamento sono regolate dalle apposite Norme Tecniche volontarie e Guide di Applicazione nazionali ed internazionali ed ulteriormente definite in specifici documenti applicativi (Regolamenti, Procedure e Prescrizioni), redatti dalla struttura, approvati dal Consiglio Direttivo ed emessi a firma del Direttore Generale.

## **Art. 27 – Comitato di Accreditamento**

Il Comitato di Accreditamento è costituito da Ispettori addetti alle attività di accreditamento, sia interni che esterni. Questi sono selezionati e qualificati sotto la responsabilità del Direttore Generale, che è il Responsabile del Comitato, in base ai criteri specificati nelle apposite procedure facenti parte della documentazione di cui al precedente Articolo 26.

L'elenco degli Ispettori ed i relativi aggiornamenti, predisposto a cura del Direttore Generale, è approvato dal Consiglio Direttivo. Le modalità contrattuali e i compensi vengono fissati dalle procedure di cui sopra, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti e dai contratti sindacali.

Il Comitato di Accreditamento opera sulla base del Regolamento di cui agli artt. 20, lett. i) e 26.

## **Art. 28 - Pubblicazioni**

L'Associazione pubblica i regolamenti, le procedure e le prescrizioni attinenti alle attività di accreditamento. L'Associazione pubblica altresì l'elenco dei Soggetti a cui è stato rilasciato, ridotto, sospeso o revocato l'accREDITAMENTO.

L'Associazione rende pubblici inoltre altri dati e informazioni in merito all'attività svolta ed alle certificazioni o attestazioni rilasciate dai Soggetti accreditati.

L'Associazione diffonde infine, tramite strumenti idonei, pubblicazioni di carattere tecnico in materia di certificazione degli edifici ed attività correlate.

## **Art. 29 - Direttore Generale**

Oltre alle funzioni ad esso esplicitamente attribuite dal presente Statuto, al Direttore Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, spettano le seguenti attribuzioni:

- a) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e Consiglio Direttivo;
- b) sovrintendere alla gestione amministrativa ordinaria ed alle attività tecniche della Associazione espletate dal Comitato di Accreditamento, esercitando tutte le funzioni e curando tutti gli adempimenti connessi, con facoltà di affidare parte delle funzioni amministrative ad altro personale;
- c) assistere il Presidente nello svolgimento dei compiti istituzionali e di rappresentanza ad esso affidati.

## **Art. 30 - Personale**

Il rapporto di lavoro del personale non dirigente e non facente parte del Comitato di Accreditamento ed il conseguente trattamento economico sono stabiliti dal Direttore Generale, in conformità con le vigenti disposizioni in materia.

### **Art. 31 - Regolamento Generale**

L'applicazione del presente Statuto è disciplinata da apposito, "Regolamento Generale SACERT" approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

### **Art. 32 - Modifiche di Statuto**

Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti modifiche del presente Statuto devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto, considerando come tali anche quelli espressi per delega.

### **Art. 33 - Scioglimento**

Le proposte di scioglimento dell'Associazione possono essere presentate all'Assemblea, per iscritto, da almeno un terzo degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto, inclusi i voti espressi per delega.

Deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea procederà immediatamente alla nomina di due o più commissari liquidatori, sempre con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto come sopra, determinandone i poteri e definendo i criteri di destinazione del residuo patrimonio associativo.

### **Art. 34 - Controversie**

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia tra i Soci in quanto tali, nonché tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, è previsto un tentativo di bonaria composizione a mezzo del Collegio dei Probiviri.